

Codice civile, artt. 36, 37 e 38

Norme sulle associazioni turistiche pro loco.

- art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);
- art. 37 Fondo comune;
- art. 38 Obbligazioni.

Capo III

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

Art. 36

*Ordinamento e amministrazione
delle associazioni non riconosciute.*

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37

Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 38

Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.